



REPUBBLICA ITALIANA

200/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60007** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f.: *OMISSIS*) residente in *Omissis*, alla via *Omissis*,
OMISSIS (c.f.: *OMISSIS*) residente in *Omissis*, alla via *Omissis*, in
qualità di dichiarata erede di *Omissis*, **OMISSIS** (c.f.: *OMISSIS*),
residente in *Omissis*, alla via *Omissis*, rappresentati e difesi dall'Avv.
Massimiliano MUSIO (c.f. MSUMSM77A04L419I; pec:
musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente
domiciliati in Roma, alla via Federico Rosazza n. 32, presso lo studio
dell'Avv. Ugo De Luca, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, non costituito;

avverso

la sentenza n. 391/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, depositata in data 10 maggio 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, all'udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza del segretario
di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci.
Nessuno è comparso per le parti.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 23 maggio 2022, *Omissis*,
Omissis, in qualità di erede di *Omissis* e *Omissis* hanno proposto
appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato
il ricorso finalizzato ad ottenere il ricalcolo del trattamento
pensionistico mediante applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.
1092/1973.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, gli appellanti si
dolgono per la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.
1091/1973, nonché per eccesso di potere ed erronea presupposizione
in diritto.

In particolare, secondo la prospettazione delle parti appellanti, dai
principi espressi nella sentenza delle Sezioni Riunte n. 1/2021/QM,
contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, "*non
sembrano giustificabili trattamenti differenziati tra coloro i quali alla data*

del 31.12.1995 avevano compiuto, o meno, i 15 anni di servizio, in quanto la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

A tali considerazioni, gli appellanti aggiungono che la successiva pronuncia delle Sezioni Riunte n. 12/2021/QM, in un'ottica di continuità con il precedente arresto nomofilattico, ha affermato la necessità di rendere coerenti e logici i regimi pensionistici per il personale militare, inclusi anche coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Conclusivamente le parti appellanti, dopo aver precisato che la richiesta del riconoscimento dell'aliquota del 2,44%, non costituisce domanda nuova poiché il *petitum* sostanziale della domanda introduttiva del giudizio era rivolto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, chiedono l'accoglimento dell'atto di gravame, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

All'udienza del 14 dicembre 2023, il Presidente, constatata l'assenza in aula del difensore degli appellanti, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196 c.g.c., all'udienza del 6 giugno 2024.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria al difensore delle parti appellanti.

All'odierna udienza del 6 giugno 2024, il Presidente ha fatto

rilevare la mancata comparizione del difensore degli appellanti per la seconda volta, dopo il rinvio disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., alla precedente udienza del 14 dicembre 2023.

Non risulta, inoltre, costituito l'Istituto previdenziale, parte appellata.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva il verificarsi della sussistenza delle condizioni di improcedibilità dell'atto di gravame previste dall'art. 196 c.g.c. ai sensi del quale: *“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”*.

Risulta, infatti, acclarata la mancata comparizione di parte appellante all'udienza odierna ed a quella precedente del 14 dicembre 2023 che disponeva il rinvio al 6 giugno 2024, mediante ordinanza a verbale ritualmente comunicata alle parti appellanti assenti.

Pertanto, l'atto di impugnazione va dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti del su richiamato art. 196 c.g.c.

Nulla per le spese stante la conclusione in rito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **60007** del ruolo generale, promosso da **OMISSIS**, da **OMISSIS**, in qualità di

erede di Cataldo La Gioia e da **OMISSIS**, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

PER IL DIRIGENTE

F.to Maria Vittoria Zotta